

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **162/1994** (ECLI:IT:COST:1994:162)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Camera di Consiglio del **09/03/1994**; Decisione del **14/04/1994**

Deposito del **28/04/1994**; Pubblicazione in G. U. **04/05/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20536**

Atti decisi:

N. 162

SENTENZA 14-28 APRILE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1993 dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Ranaglia Elvira, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 1 giugno 1993, la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui dispongono che il trattamento di reversibilità in materia pensionistica di guerra spetta alla vedova "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma".

Il giudizio a quo è stato promosso da Ranaglia Elvira avverso il decreto con il quale il Ministro del tesoro, non avendo riscontrato la sussistenza delle predette condizioni, le ha negato il trattamento di reversibilità, quale vedova di Moghilin Nicolaj, già in godimento di pensione di guerra di settima categoria.

Premette l'ordinanza che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 450 del 1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che subordinavano il riconoscimento della pensione di guerra indiretta, in favore della vedova, alla condizione della durata del matrimonio non inferiore all'anno ovvero della nascita di prole ancorché postuma.

Alla stregua delle motivazioni contenute nella sentenza richiamata (come pure nelle sentenze nn. 123 del 1990 e 189 del 1991), il remittente ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, contrastino con gli articoli 3, 29 e 31 della Costituzione, nella parte in cui dispongono che - quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della tabella A annessa alla legge venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità - il trattamento di reversibilità spetta alla vedova, "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma".

2. - La questione è fondata.

Come rammenta l'ordinanza di rimessione, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non consentivano al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile, fosse durato, senza nascita di prole ancorché postuma, meno di un anno (sentenza n. 450 del 1991). A fondamento di tale pronuncia fu addotto che, nella sfera personale di chi si sia risolto al matrimonio, non può e non deve sfavorevolmente incidere alcunché di estraneo, al di fuori di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo, cui tra l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti essenziali della persona umana ed alle sue fondamentali istanze. Tale scelta si sottrae, dunque, ad ogni forma di condizionamento indiretto ancorché eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento.

Va ricordato, altresì, che, per le stesse ragioni, sia prima che dopo la richiamata sentenza, sono state espunte dall'ordinamento altre norme pensionistiche che, sotto il profilo dell'esigenza di una durata minima del matrimonio, ponevano limitazioni all'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova, sia nella regolamentazione dell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato (sentenze nn. 123 del 1990, 189 del 1991 e 1 del 1992).

3. - Tanto premesso, osserva la Corte come nel medesimo ordine di considerazioni rientri anche la questione proposta dal giudice a quo, il cui accoglimento, con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, consente, tra l'altro, di ricondurre ad omogeneità di disciplina, nell'ambito della pensionistica di guerra, le fattispecie considerate nelle norme qui impugnate, rispetto a quelle oggetto della già ricordata sentenza n. 450 del 1991.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), limitatamente alle parole "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.